

## INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 36 DEL D.Lgs 81/08)

L'informazione viene generalmente intesa come la trasmissione di conoscenze da un soggetto ad un altro, che non necessariamente implica una verifica scritta dell'avvenuta trasmissione e che può essere anche erogata in forma scritta o documentale (ne fanno parte la segnaletica, la trasmissione di procedure e le disposizioni inviate a mezzo posta elettronica).

**L'INFORMAZIONE** dunque va intesa come il "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro ([clicca qui per scaricare dei fac simile esemplificativi di modulistica al fine di darne evidenza](#)).

Il presupposto fattuale affinché l'informazione risulti efficace è comunque che vi sia una verifica sull'informazione effettuata.

In particolare l'Art. 36 del D.Lgs 81/08. (Informazione ai lavoratori) nella fattispecie recita:

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.



4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Anche per la mancata informazione sono previste sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente nella misura seguente: Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Al fine di rendere più efficace la comunicazione e l'informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per ribadire quotidianamente i concetti già illustrati e sottolineati durante i corsi di formazione specifici, Geco Pesaro ha redatto e consegnato ai propri clienti i seguenti **“Avvisi per Tutti i Lavoratori”**:

- **Obblighi, divieti e sanzioni;**
- **Piano di emergenza.**

Tali strumenti dovrebbero essere esposti nella bacheca aziendale o negli spogliatoi e consegnati, con firma di presa visione, a tutti i lavoratori e sono eventualmente tuttora disponibili presso i nostri uffici stampati su cartoncino e pronti da appendere.